

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA del Consulente Ambientale



Versione	Data	Note
00	2001	Prima emissione
01	2010	Modifiche artt. 2 e 3
02	2015	Integrazione requisiti Legge 4/2013

Emesso da	Redatto da	Verificato	Approvato	Data di emissione
Gruppo di Lavoro	G. Ciaramelli (relatore) M. De Vita S. Novara I. Monfroni I. Musilli	F. Barbato	G. Ciaramelli (il Presidente)	20 gennaio 2015

Diffusione	
☒ LIBERA (NON si garantisce l'aggiornamento)	☐ CONTROLLATA (si garantisce l'aggiornamento)

Lista di distribuzione			
☐ CDN	☐ Gruppo di Lavoro	☐ Associati	☐ Clienti

Sommario

Preambolo	4
art 1. Principi Generali	4
art 2. Rapporti con l'Associazione.....	6
art 3. Rapporti con i colleghi	6
art 4. Rapporti con il Committente	7
art 5. Rapporti con la collettività ed il territorio	8
art 6. Pubblicità	9
art 7. Forme associative dell'attività professionale e rapporti con uffici pubblici.....	9
art 8. Potestà disciplinare	10
art 9. Disposizioni finali	10

Preambolo

La Legge 14 gennaio 2013, n. 4 definisce “professione non organizzata in ordini o collegi” l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 C.C., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Tale disposizione legislativa introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista e che si consente al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

Nel 1999 è stata costituita l’Associazione professionale UNICA Unione Italiana Consulenti Ambientali a carattere tecnico-scientifico e culturale, indipendente e apartitica, (con natura privatistica, fondata su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

L’Associazione UNICA costituisce una forma aggregativa che rappresenta gli aderenti, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresenta, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali,

Il consulente ambientale promuove i principi dello sviluppo sostenibile, possiede una conoscenza trasversale e ha la capacità di gestire i conflitti tra le parti in gioco.

La deontologia dei CONSULENTI AMBIENTALI (in seguito CA) è l’insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni professionista, in quanto esercente una professione non regolamentata, ma prevista dalla Legge 4/2013, deve osservare nell’esercizio della medesima, in forma sia autonoma che dipendente, per dare la migliore risposta alle aspettative della società verso la professione medesima e a garanzia della fede pubblica.

Le presenti norme di deontologia professionale si applicano a tutti i CA nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

art 1. Principi Generali

1.1 L’attività di CA deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario.

La professione di CA costituisce attività di pubblico interesse, svolta nel rispetto dei principi di dignità professionale, di integrità morale, di obiettività e di lealtà, e di rispetto per l’Ambiente.

1.2 Chiunque eserciti la professione di CA in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.

1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.

1.4 Il CA adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

Il CA nell'esercizio della professione prende in considerazione e valuta le possibili conseguenze sull'ambiente e sull'uomo, adoperandosi di conseguenza per la salvaguardia della natura e dell'ambiente da ogni forma e tipo di inquinamento o di manomissione di beni ambientali, naturali, culturali, artistici ed anche contro ogni indiscriminato sfruttamento e spreco delle risorse naturali.

In ogni manifestazione della propria attività professionale il CA applica la normativa e la tecnica ambientale con correttezza, responsabilità e competenza nelle forme più adeguate agli interessi pubblici e privati affidatigli.

Il CA conforma la propria condotta professionale ai principi irrinunciabili della indipendenza e della imparzialità.

1.5 Il CA sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

Il CA sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati, sin dall'inizio della collaborazione, i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo.

Il CA si astiene dal prestare il proprio nome e la propria collaborazione a iniziative o procedure che siano moralmente discutibili ed incompatibili con la professione di CA e possano recare conseguenze pregiudizievoli al decoro, alla dignità e moralità individuale, nonché al prestigio della categoria e della professione.

1.6 E' dovere del Consulente ambientale curare costantemente la propria preparazione professionale ed aggiornare costantemente la propria conoscenza delle discipline che formano la base cognitiva della professione con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività a tal fine collabora e partecipa ai corsi di qualificazione e aggiornamento promossi dall'Associazione UNICA o dalle Associazioni professionali per assicurare un esercizio tecnicamente adeguato della professione nell'ambito nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea ed in quelli extracomunitari.

Al tal fine il CA cura l'aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze dirette e indirette nelle materie che la riguardano. In ogni caso le specializzazioni in determinate materie non possono andare a scapito della complessiva competenza professionale, che deve essere sempre mantenuta ai livelli più elevati.

E' dovere deontologico del Consulente Ambientale quello di rispettare i regolamenti di UNICA concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

1.7 Il CA nell'esercizio della professione non tiene comportamenti discriminatori dettati da differenze di nazionalità o razza, da convincimenti politici, da appartenenza a classi sociali od economiche oppure da differenze di religione.

art 2. Rapporti con l'Associazione

- 2.1 Il CA si attiene alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dall'Associazione UNICA nell'esercizio delle competenze istituzionali e considera l'Associazione stessa l'organismo che tutela la attività professionale, che difende i diritti della categoria, la dignità e il prestigio della professione.
- 2.2 Il CA presta all'Associazione la più ampia collaborazione al fine di consentire ad essa di esercitare in modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad essa demandate per la tutela, il prestigio e il decoro della categoria.
- 2.3 Il CA, a seguito di motivata richiesta dell'Associazione e compatibilmente con l'obbligo del segreto professionale, comunica i dati e le informazioni riguardanti la propria attività professionale.
- 2.4 Il CA segnala all'Associazione ogni attività, in qualsiasi modo e da chiunque svolta, che sia contraria alla deontologia professionale e lesiva della professione.
- 2.5 Il CA informa l'Associazione dei problemi di generale rilevanza per l'attività professionale, specialmente nei rapporti con gli uffici pubblici, ed altre professioni, astenendosi nel frattempo dall'intraprendere iniziative personali non concordate preventivamente con l'Associazione.
- 2.6 I CA che ricoprono cariche sociali all'interno dell'Associazione adempiono al loro ufficio con disponibilità e obiettività, cooperando per il continuo ed effettivo esercizio da parte dell'Associazione dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari, e delle altre attribuzioni ad esso demandate. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria, e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i Consulenti Ambientali, stimolando la loro collaborazione e partecipazione.
- 2.7 Il CA attraverso l'appartenenza all'Associazione UNICA qualifica e garantisce la propria professionalità.
- 2.8 Il CA non utilizza mai a scopi personali e professionali il nome dell'Associazione nè la carica ricoperta all'interno di UNICA.
- 2.9 Il CA che ricopre cariche sociali all'interno dell'Associazione non assume incarichi, conclude affari, pubblicizza la propria attività attraverso il ruolo ricoperto in UNICA.

art 3. Rapporti con i colleghi

- 3.1 Ogni CA deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si può articolare la professione.
- Il CA si presta sistematicamente a scambi di opinioni e di informazioni con i colleghi, ai quali – ove richiesto - non nega consigli di natura professionale.
- Il CA informa il collega, direttamente e con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni professionali in cui ritenga che lo stesso sia incorso.
- Il CA non fa apparire come esclusivamente proprie le prestazioni di altri colleghi o le prestazioni effettuate in collaborazione con altri colleghi, e, salvo espressa rinuncia da parte degli interessati, si adopera affinché risultino i contributi degli effettivi autori.

3.2 Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di CA.

3.3 Qualora il CA debba esprimere pareri professionali sull'opera di un collega, si astiene da critiche ingiustificate e denigratorie e dall'usare espressioni sconvenienti, limitandosi a valutazioni oggettive esclusivamente di natura scientifica e tecnica. In ogni caso, prima di formulare valutazioni sull'operato di un collega, assume per quanto possibile informazioni sulle motivazioni che sottendono al lavoro del collega. Se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Consiglio Direttivo di UNICA ed attenersi alle disposizioni ricevute.

3.4 Il CA che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e, in situazioni controverse, anche il Consiglio Direttivo di UNICA.

3.5 Il CA si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.
In particolare il CA deve astenersi dal fare dichiarazioni non rispondenti a verità relativamente al proprio curriculum o titolo di studio, alla propria esperienza professionale o alle proprie credenziali.

art 4. Rapporti con il Committente

4.1 Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza, a meno che ciò possa recare danno grave agli individui o esistano specifici obblighi di legge.

In particolare il CA deve:

- utilizzare le informazioni confidenziali esclusivamente per lo scopo per il quale sono state richieste;
- fornire informazioni confidenziali solo previa autorizzazione della persona e della organizzazione interessata;
- in caso di pericolo per l'ambiente o per la salute notificarlo al cliente od altre autorità.

4.2 Il CA deve evitare circostanze che possano compromettere il giudizio professionale o dare luogo a conflitti di competenze e in particolare:

- informare prontamente le parti interessate circa i conflitti di interessi reali o potenziali;
- non sollecitare o accettare direttamente o indirettamente denaro o beni di altro genere intesi ad influenzare il suo giudizio professionale;
- non offrire incentivi in denaro o beni di altro genere allo scopo di procurarsi il lavoro;
- informare i clienti quando si è a conoscenza di inadeguatezza o ritardo nella realizzazione di progetti di tutela dell'ambiente nel rispetto delle norme vigenti e della tutela della salute della popolazione.

4.3 Il CA evita comportamenti che possano condizionare la libertà di scelta del committente.

Compete al CA decidere e assumere di persona e nel modo ritenuto più confacente tutti i comportamenti necessari per la direzione della esecuzione dell'incarico e della predisposizione dei progetti, delle perizie, dei certificati, delle relazioni e di tutti gli atti professionali.

Il CA che abbia contemporaneamente diversi incarichi si accerta che gli interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non sussistano o intervengano motivi di incompatibilità.

Se nel corso dello svolgimento dell'incarico sopravvengono condizioni di incompatibilità il CA rende edotto tempestivamente il committente affinché questi possa liberamente decidere l'eventuale interruzione del rapporto.

4.4 Il CA deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti, compensi e termini degli incarichi professionali conferitigli.

Nei rapporti con il committente, sia pubblico che privato, le prestazioni devono essere retribuite secondo le norme vigenti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i principi di cui all'art. 36 della Costituzione, nonché di salvaguardare il decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 c.c..

Il CA, ove richiesto, deve poter rispondere, anche mediante specifiche forme assicurative, per i rischi inerenti l'esercizio della professione.

4.5 il CA non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed averne avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.6 il CA è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

4.7 Il CA non deve proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.

Il CA può recedere dall'incarico senza rendere motivazione, se nel corso dell'esecuzione della prestazione il committente intende imporre al CA incaricato l'intervento di altra persona che ne debba condividere il lavoro e la responsabilità.

4.8 Il CA rifiuta incarichi per i quali non possenga le competenze specifiche o che non possa svolgere accuratamente e completamente, o per i quali non disponga delle autorizzazioni o licenze richieste per legge;

Il CA nello svolgimento dell'incarico professionale, pur attivandosi nell'interesse del Cliente, non utilizza le proprie conoscenze e la propria professione per avallare comportamenti che possano essere in qualche modo volutamente lesivi dell'Ambiente e della Natura.

Il CA deve operare nel rispetto del principio fondamentale della netta separazione degli interessi di impresa da quelli della professione svolta senza vincoli.

art 5. Rapporti con la collettività ed il territorio

5.1 Le prestazioni professionali del CA saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salute dell'uomo e che il suo primo dovere consiste nel proteggere la salute ed il benessere della popolazione e dell'ambiente.

5.2 Il CA è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché i CA non subiscano pressioni lesive della loro dignità.

5.3 Costituisce obiettivo primario della professione di CA, al fine di assicurare alla collettività la migliore disciplina delle relazioni in materia ambientale e di salute e delle attività connesse o comunque consentite al CA, il costante rapporto e la creazione di contatti e di reti tra Enti, istituzioni di cittadini ed organizzazioni che sul territorio operano, con gli organi legislativi ed esecutivi onde rappresentare le necessità del mondo del lavoro e delle comunità per applicare le performance europee più avanzate sullo Sviluppo Sostenibile.

Il CA è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività.

5.4 Nella propria attività il CA deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

art 6. Pubblicità

6.1. Fermo restando il divieto di pubblicità comparativa o denigratoria è consentito svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la determinazione degli onorari delle prestazioni e dei costi.

6.2 Il CA divulga studi, ricerche o argomenti attinenti l'ambiente attraverso quotidiani, periodici in genere o altri mezzi di comunicazione con obiettività, chiarezza e semplicità per evitare errate interpretazioni, critiche infondate o speculazioni interessate.

6.3 Il Consiglio Direttivo di UNICA vigila sul rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e veridicità del messaggio pubblicitario.

6.4 L'utilizzo distorto dello strumento pubblicitario e la violazione dei limiti e principi precisati nei precedenti commi e delle norme vigenti in materia, è perseguito a termini del regolamento vigente.

art 7. Forme associative dell'attività professionale e rapporti con uffici pubblici

7.1. I servizi professionali, anche di tipo interdisciplinare, possono essere forniti agli utenti in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti.

7.2. Le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.

7.3 Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti il CA assicura ad essi condizioni di lavoro moralmente ed economicamente soddisfacenti, avendo cura della loro formazione professionale.
Il CA evita di coinvolgere i propri collaboratori e dipendenti in attività che ricadono nella propria diretta ed esclusiva competenza professionale.

7.4 Nei rapporti con gli Uffici pubblici e con le Istituzioni il CA:

- si comporta secondo i principi di indipendenza, offrendo se necessario la propria collaborazione nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni.
- per lo svolgimento di pratiche professionali non trae vantaggio in alcun modo dai personali rapporti in cui possa trovarsi con dipendenti di uffici pubblici ed istituzioni.

7.5 Nei rapporti con professionisti appartenenti ad altre categorie professionali il CA si comporta secondo principi di correttezza, lealtà, collaborazione e solidarietà.

7.6 Nel caso di collaborazione con altri professionisti, il CA non assume compiti e responsabilità al di fuori delle proprie competenze.

7.7 Il CA che ricopre funzioni pubbliche in Enti o Istituzioni varie, statali, regionali o locali, non può avvalersi direttamente o indirettamente dei poteri e del prestigio derivanti dalla appartenenza a tale ufficio per trarne indebiti vantaggi per sé o per altri.

art 8. Potestà disciplinare

In caso di volontaria o consapevole violazione delle norme e dei principi contenuti nel presente Codice deontologico gli organi disciplinari applicano, nel rispetto delle norme procedurali contenute nell'apposito Regolamento, sanzioni adeguate alla mancanza, tenendo conto delle circostanze soggettive e oggettive e della reiterazione dei comportamenti anche omissivi.

La responsabilità disciplinare è personale. Nel caso di esercizio della professione in forma associata o societaria, è disciplinarmente responsabile soltanto il CA cui si riferiscono i fatti specifici commessi. Le norme incluse nel presente Codice hanno carattere vincolante. Ogni azione e omissione in contrasto con esse o comunque lesiva del decoro, del prestigio o del corretto esercizio della professione di CA, costituisce abuso o mancanza e può determinare la espulsione del socio da UNICA.

art 9. Disposizioni finali

9.1 Il presente Codice costituisce parte integrante del Regolamento Generale di UNICA, nonché del *Regolamento per l'uso degli Elementi di Identità e di Qualificazione dell'Associazione* al cui integrale rispetto il CA è tenuto a conformarsi

9.2 Il CA è tenuto al corretto utilizzo dei mezzi di identificazione (attestato, banner e timbro personali) prodotti da UNICA secondo le prescrizioni contenute nel citato regolamento

9.3 Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.

